

 Comune di Rimini Direzione Cultura e Turismo	Nome documento: SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA	Codice documento: M48.07.08
	File di archivio: M48.07.08 – segnalazione per somministrazione temporanea	Data di emissione: 16 gennaio 2012 Indice di revisione: 7

Al Comune di Rimini

Direzione Cultura e Turismo
 Sportello Eventi/Uff. Licenze
 P.le Fellini 3 - 47921 Rimini
 tel. 0541 704554 - 704552 fax 0541 704590
 www.riminiturismo.it
 turismo@comune.rimini.it

OGGETTO: Segnalazione inizio attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di fiere, feste, mercati o riunione straordinarie di persone ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, successivamente modificata dal Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59 e dalla Legge 30 luglio 2010 n.122 e dell'art. 10 della L.R. 26.07.2003 n. 14.

Il/La sottoscritt _____
 ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, successivamente modificata dal D. Lgs. 59/2010 e dalla L.122/2010 e dell'art. 10 della L.R. 26.07.2003 n. 14;

SEGNALA

l'inizio attività per la somministrazione temporanea al pubblico di alimenti e bevande in occasione della fiera/festa/mercato/riunione straordinaria di persone⁽¹⁾ denominata _____, _____ che si terrà per il periodo dal _____ al _____, dalle ore _____ alle ore _____, in via/piazza _____ n. _____ con una superficie di attività pari a _____ mq..

In merito, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76, D.P.R. 28.12.2000, n. 445), **dichiara**⁽²⁾:

- di essere:
 nat. a _____ CAP _____ (prov. _____) il _____
 residente a _____ CAP _____ (prov. _____)
 in via _____ n. _____ cittadin _____,
 TEL. _____ FAX _____ EMAIL _____;
- di essere in possesso del seguente codice fiscale: _____;
- di essere⁽³⁾ _____
 con sede in _____
 CAP _____ via _____ n. _____ P.IVA _____
 TEL. _____ FAX _____ EMAIL _____;
- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- che l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande si svolgerà a titolo gratuito;
- che l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande si svolgerà per una manifestazione a carattere:
 - religioso;
 - benefico-solidaristico;
 - sociale o politico;
 (in tal caso, in base all'art. 10, comma 3 della L.R. 14/2003, non sono richiesti i requisiti professionali qui di seguito elencati);

(1) Depennare la voce che non ricorre.

(2) Contrassegnare e completare i casi che ricorrono.

(3) Specificare: "legale rappresentante" od altra qualità, precisando la persona giuridica rappresentata, la sua sede legale e relativa P.IVA.

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'art. 6 della L.R. n.14/2003⁽⁴⁾:

- di avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano: nome dell'istituto _____, sede _____;
- di essere in possesso di un diploma di Istituto secondario o universitario attinente all'attività di preparazione e somministrazione di bevande e alimenti: nome dell'istituto _____, sede _____;
- di avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: tipo di attività _____, dal _____ al _____, n° di iscrizione al Registro Imprese _____, CCIAA di _____;
- di avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS: nome impresa _____, sede _____, quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, o quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, con n. _____, dal _____ al _____;
- di essere iscritto al registro esercenti il commercio (REC) presso la CCIAA di _____ con il n° _____ per somministrazione di alimenti e bevande o per il loro commercio;

Inoltre il sottoscritto dichiara quanto segue:

- per l'attività di cui sopra verranno somministrati tali alimenti e tali bevande:**

Elencare, per genere merceologico, le sostanze alimentari e le bevande che si intendono somministrare, distribuire e commercializzare

- l'attività di cui sopra si svolgerà attraverso queste modalità di produzione / manipolazione / somministrazione:**

Specificare come si svolge l'attività indicando se effettuata tramite tensostruttura temporanea o tramite autonegozio (specificare marca, targa e modello); se i prodotti vengono preparati in loco (specificare come) o commercializzati confezionati; se per la preparazione degli alimenti vengono predisposti nuovi impianti a gas o idraulici. Inoltre indicare il luogo di ricovero degli alimenti e delle bevande e la modalità di conservazione degli alimenti deperibili nelle fasi in cui questi non sono commercializzati.

- che l'attività di cui alla segnalazione verrà esercitata nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie;**
- che nei miei confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della L. 31.05.1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;**

_____, *li* _____

FIRMA DEL RICHIEDENTE

L'autenticità della firma è garantita con le seguenti modalità:

1° caso (presentazione diretta)	2° caso (invio per mezzo posta, fax o tramite incaricato)
Firma apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla. Modalità di identificazione: _____ Data _____ IL DIPENDENTE ADDETTO	Si allega copia fotostatica del seguente documento di riconoscimento: Tipo ^(*) _____ n. _____ rilasciato da _____ in data _____ Data _____ FIRMA DEL DICHIARANTE

(*) Passaporto, carta d'identità, patente, ecc.

(4) Segnalare uno dei requisiti professionali in possesso.

PRINCIPI CHE REGOLANO LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ'

Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualità personali non autocertificabili ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445.

La dichiarazione di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale.

Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate anche **contestualmente all'istanza** e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti **non** possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Al di fuori dei casi previsti già descritti sopra, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. n. 196/2003 (PRIVACY)

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge predetta, Le informiamo, quindi, le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: rilascio autorizzazione/licenza richiesta e comunicazione agli organi di vigilanza ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatico.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per disposizione di legge e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta il mancato rilascio della autorizzazione/licenza richiesta.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, nè saranno oggetto di diffusione oppure i dati saranno comunicati a organi di controllo se previsto dalla legge.
5. Il titolare del trattamento è il Comune di Rimini.
6. Il responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Cultura e Turismo, Dott. Alessandro Bellini.
7. Le rammentiamo, infine, che Lei potrà esercitare in ogni momento, i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 D.Lgs. n. 196/2003.

INFORMATIVA SUI REQUISITI MORALI DI CUI ALL'ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2010 N. 59

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.